



STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione "Infracom Italia Società per Azioni". La denominazione sociale potrà essere usata anche nella forma abbreviata "Infracom S.p.A.".

1.2. La società è regolata nel proprio funzionamento dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La società ha sede legale nel comune di Verona.

2.2. Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3

DURATA

3.1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberati dall'assemblea straordinaria nei modi di legge.

ARTICOLO 4

OGGETTO SOCIALE

4.1. La società ha per oggetto le attività di sviluppo, di realizzazione e di commercializzazione di prodotti e servizi di informatica, telematica e telecomunicazione e la realizzazione, installazione e gestione di infrastrutture e reti di telecomunicazione, sia in proprio che per conto terzi,

4.2. A tali fini la società potrà in via esemplificativa:

4.2.1. svolgere attività e prestazione di prodotti e servizi relativi ai settori dell'informatica, della telematica e delle telecomunicazioni ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, multimediali ed elettronici di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato;

4.2.2. ideare, integrare e prestare servizi ASP (Application Service Provider), servizi per la mobilità, coordinare e svolgere l'attività di *Conizent Providexs*, prestare servizi di consulenza, di coordinamento ed integrazione a favore di altri *Contant Provliders*, e tutti i relativi servizi annessi e connessi a tale attività ivi inclusi la creazione e lo sviluppo di siti Web, linee coordinate e produzioni multimediali;

4.2.3. sviluppare, distribuire e commercializzare programmi *software*; realizzare portali nonché realizzare e commercializzare, in proprio o attraverso terzi, sistemi di commercio elettronico e di *e-business*.

4.2.4. progettare, costruire e gestire reti ed infrastrutture di telecomunicazioni via cavo, filo, radio, mezzi ottici che possano essere necessari o utili per installare e gestire dette reti;

4.2.5. commercializzare servizi di telefonia vocale o altri servizi di telecomunicazioni congiuntamente o disgiuntamente da servizi di comunicazione mobile o personale, nonché commercializzare i relativi apparati terminali per lo svolgimento delle attività suddette;

4.2.6. fornire servizi di elaborazione dati, specie amministrativi e commerciali, la consulenza ed estensione di progetti di sistemi informativi di ogni genere, la gestione in proprio e per conto terzi di servizi inerenti al calcolo e l'archiviazione di dati sotto qualunque forma;

4.2.7. prestare servizi di istruzione e l'addestramento alla progettazione ed all'uso di sistemi informatici e di telecomunicazione;

4.2.8. svolgere ogni attività che potrà ritenersi connessa o consequenziale alle precedenti in relazione a futuri sviluppi della tecnologia multimediale.

4.3. La società potrà acquisire e commercializzare licenze, marchi, brevetti, *know-how* e, più in generale, diritti di proprietà intellettuale, nonché acquisire e/o cedere in godimento e/o locazione aziende, rami di azienda, stabilimenti ed attrezzature che rientrino nell'ambito dell'attività sociale.

4.4. La società potrà assumere, in via strumentale e non prevalente, partecipazioni ed interessenze in altre società aventi scopi analoghi, complementari ed affini e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente e comunque non nei confronti del pubblico.

4.5. In ogni caso la società non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedano specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario od utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli.

**ARTICOLO 5
FINANZIAMENTO SOCI**

5.1. Nel rispetto della normativa vigente - con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico - i soci avranno facoltà di effettuare finanziamenti a favore della società.

**ARTICOLO 6
QUADRO NORMATIVO RAPPORTI SOCIETÀ/SOCI**

6.1. Al fine della migliore realizzazione dell'oggetto sociale, sarà favorita in base a principi di trasparenza e di efficienza la conclusione di accordi fra la Società ed uno o più soci, diretti alla fornitura di beni o servizi tra la Società e le imprese socie, o alla creazione di imprese comuni, nel pieno rispetto dell'art. 2391 ce.

**TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI
OBBLIGAZIONI**

**ARTICOLO 7
CAPITALE SOCIALE**

7.1. Il capitale sociale è di Euro 24.148.000,00 (ventiquattromilioncento quarantottomila/00), diviso in n. 48.296 (quarantottomiladuecentonovantasei) azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.

7.2. Il capitale sociale potrà essere costituito ed aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o crediti.

7.3. L'assemblea straordinaria dei Soci in data 19.12.2013 (diciannove dicembre duemilatredici) ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, di Euro 77.690.500,00 (settantasettemilioneicentonovantamilacinquecento), mediante emissione di numero 155.381 (centocinquantacinquemilatrecentottantuno) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, con diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoperte, stabilendo quale termine ultimo per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci (ai sensi dell'articolo 2441, secondo comma c.c.) trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta di opzione presso il Registro delle Imprese e quale termine ultimo per la sottoscrizione da parte di terzi delle azioni eventualmente non sottoscritte dai soci, il 10.02.2014 (dieci febbraio duemilaquattordici).

**ARTICOLO 8
AZIONI - VERSAMENTO DECIMI**

8.1. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono nominative, indivisibili e ciascuna dà diritto ad un voto.

8.2. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

8.3. Nel rispetto dei limiti di legge potranno essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli che competono alle azioni ordinarie.

8.4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso Euribor maggiorato di 2 (due) punti, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

8.5. La qualità di azionista importa l'adesione incondizionata al presente statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea dei soci, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

8.6. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI

9.1. La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 10 AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE - DIRITTO DI OPZIONE

10.1. In caso di aumento del capitale sociale, per le nuove azioni è riservato ai soci il diritto di opzione, in proporzione alle azioni possedute da ciascuno di essi.

10.2. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nei modi e nei termini di legge e compete anche ai portatori di obbligazioni convertibili, se emesse.

ARTICOLO 11 DOMICILIO DEI SOCI

11.1. Il Domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO III ASSEMBLEE ARTICOLO 12 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione, anche fuori dal comune in cui ha sede la Società, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione che dovrà riportare (i) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonchè i luoghi eventualmente ad esso collegati; (II) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; (III) le materie all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In deroga alle modalità sopra indicate, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

12.2. L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In caso di redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze connesse alla struttura ovvero all'oggetto della società lo richiedano — esigenze che dovranno risultare da apposito verbale del consiglio di amministrazione -l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 (cento ottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tali casi, gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

12.3. L'assemblea dei soci deve essere, altresì, convocata nei casi prescritti dalla legge e/o da regolamenti, in particolare entro 30 (trenta) giorni:

12.3.1. quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento)

del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salve le previsioni di legge; o

12.3.2. su richiesta del collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione; o

12.3.3. su richiesta di almeno due membri del collegio sindacale.

12.4. L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta in cui sia necessaria una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 13

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

13.1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Per l'intervento nelle assemblee dei soci è richiesto il preventivo deposito dei titoli comprovanti il diritto al voto da eseguirsi non oltre il giorno antecedente la data dell'adunanza dell'assemblea dei soci, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

13.2. Ferme le disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione delle deleghe ove applicabili, chi abbia diritto di voto all'assemblea dei soci può farsi rappresentare ai sensi di legge anche da un non socio, mediante delega scritta. Potranno assistere all'assemblea, previa autorizzazione del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti e funzionari della società, nonché amministratori, dirigenti e funzionari di società facenti parte del gruppo nonché analisti finanziari e professionisti invitati di volta in volta in ragione degli argomenti all'ordine del giorno nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 16.

ARTICOLO 14

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

14.2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e su quant'altro ad essa espressamente riservato dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 15

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

15.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, da altro consigliere designato dall'assemblea stessa.

15.2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea e, nelle assemblee straordinarie, da un notaio.

15.3. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni, avvalendosi, ove dallo stesso ritenuto necessario e/o opportuno, di soggetti chiamati a coadiuvarlo.

ARTICOLO 16

REGOLAMENTO SVOLGIMENTO ASSEMBLEE

16.1. L'assemblea ordinaria potrà approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, e nel rispetto delle norme di legge, un eventuale regolamento per la disciplina dell'ordinato e funzionale svolgimento delle sedute dell'assemblea ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. Il regolamento potrà precisare, tra gli altri argomenti, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci nonché i poteri del Presidente anche per comporre od impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea nonché la possibilità di assistere alla riunione da parte di soggetti qualificati.

ARTICOLO 17

NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM

17.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

17.2. Si considerano presenti i soci che abbiano depositato, nei termini di statuto, le relative azioni e che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.

17.3. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma in relazione alle stesse il diritto di voto non può essere esercitato.

17.4. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni - salvo diversa disposizione di legge - e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

17.5. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. Qualora sia accertato il difetto del quorum costitutivo di una votazione, il Presidente passerà alla trattazione del successivo argomento all'ordine del giorno ed alla relativa votazione, previa, in ogni caso, la verifica del quorum costitutivo necessario. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della relativa trattazione e votazione dello specifico argomento all'ordine del giorno ma non inficia l'efficacia e la regolarità delle votazioni precedenti e successive. In ogni caso, gli argomenti oggetto delle votazioni che non hanno avuto luogo a causa della mancanza dei quorum costitutivi, potranno essere trattati e discussi in sede di assemblea chiamata a deliberare in seconda convocazione, ove prevista, ovvero in una nuova assemblea.

ARTICOLO 18

MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

18.1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria si costituiscono e deliberano con le rispettive maggioranze previste dalla legge.

18.2. La nomina dei componenti il collegio sindacale avviene con la procedura prevista ai successivi articoli da 31.2 a 31.17.

ARTICOLO 19

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

19.1. Le deliberazioni assembleari devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o, quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno dal Presidente, dal notaio.

ARTICOLO 20

VINCOLI ED IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

20.1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

20.2. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 21

AMMINISTRAZIONE

21.1. Il sistema di amministrazione societaria prescelto consiste nel sistema di amministrazione tradizionale ai sensi degli articoli 2380 e seguenti del cod. civ. In particolare, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri variabile da 7 (sette) a 15 (quindici), nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

21.2. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo non

superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

21.3. L'assemblea che procede alla nomina determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata del mandato.

21.4. Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'assemblea.

21.5. Per la sostituzione degli amministratori che venissero a mancare nel corso di un esercizio, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 cod. civ. Qualora, tuttavia, per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata, da parte dei restanti amministratori in carica, al più presto, l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 22

POTERI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso è demandato il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che, per legge o per statuto, sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci.

22.2. Tra l'altro, è prerogativa del consiglio di amministrazione:

22.2.1. approvare i piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo;

22.2.2. seguire il generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione le informazioni ricevute dal comitato esecutivo, dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;

22.2.3. verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati, ove nominati.

ARTICOLO 23

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti.

23.2. Il consiglio di amministrazione nomina - scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti - il segretario del consiglio di amministrazione.

23.3. In caso di assenza o di impedimento del segretario, le sue funzioni saranno svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 24

IMPEDIMENTI DEL PRESIDENTE

24.1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente più anziano d'età o, qualora il Vice Presidente non sia stato nominato, dal Consigliere più anziano in età.

ARTICOLO 25

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

25.2. Il consiglio di amministrazione si riunisce, altresì, quando il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 dei suoi componenti, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

25.3. Alla convocazione del consiglio di amministrazione provvede il Presidente mediante

avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, da recapitarsi a mezzo raccomandata a/r o

fax al domicilio dei consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvi i casi d'urgenza, per i quali è ammessa la convocazione anche telegrafica o via telefax almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci effettivi con l'osservanza dei termini sopra indicati.

25.4. La riunione del consiglio di amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica.

25.5. Le riunioni avvengono di norma nella sede sociale. Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia.

25.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono anche tenersi in teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

25.6.1. che la modalità sia indicata nell'avviso di convocazione;

25.6.2. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

25.6.3. che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

25.6.4. che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire, esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere o trasmettere documentazione;

25.6.5. che vi sia contestualità della discussione e della deliberazione.

25.7. Verificandosi i requisiti di cui al precedente punto 25.6, la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene, a tutti gli effetti di legge, tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione consiliare.

25.8. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato; in mancanza la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

25.9. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

25.10. Delle deliberazioni si farà constare mediante processo verbale da iscriversi in apposito libro che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 26

AMMINISTRATORI DELEGATI - COMITATO ESECUTIVO - DIRETTORE GENERALE

26.1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone i poteri, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

26.2. Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

26.3. Il comitato esecutivo, ove nominato, sarà formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti secondo la determinazione del consiglio di amministrazione che ne fisserà le modalità di funzionamento nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente statuto.

26.4. In caso di costituzione del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del consiglio di amministrazione - che ne avrà altresì la presidenza - e, ove nominati, il o gli amministratori delegati.

26.5. Il comitato esecutivo, ove costituito, si riunisce tutte le volte che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da 2 (due) membri del comitato. Al comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le previsioni degli art. da 25.4. a 25.10 del presente statuto.

26.6. Le adunanze del comitato esecutivo, ove costituito, sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

26.7. Il consiglio di amministrazione potrà nominare un Direttore Generale stabilendone i poteri secondo diritto. Il Direttore Generale assiste, senza diritto di voto, alle assemblee, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, se istituito, del comitato esecutivo.

26.8. Il consiglio di amministrazione potrà nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 27

COMPENSI E RIMBORSI SPESE

27.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta, oltre al compenso deliberato dall'assemblea, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

27.2. Il compenso degli amministratori delegati e degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato di remunerazione, ove nominato, sentito il parere del collegio sindacale.

ARTICOLO 28

DOVERI D'INFORMAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AI SINDACI

28.1. Gli organi delegati riferiscono con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e ai sindaci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per loro dimensioni o caratteristiche a livello economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue società controllate e, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

ARTICOLO 29

COMITATI INTERNI

29.1. Il consiglio di amministrazione può provvedere:

29.1.1. a nominare al suo interno un comitato per la remunerazione, con funzione di formulare proposte al consiglio per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, i criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società;

29.1.2. a nominare al suo interno un comitato per il controllo interno. Tale comitato ha funzioni consultive e propositive; ai suoi lavori possono presenziare il Presidente del collegio sindacale e gli amministratori delegati. Il comitato:

29.1.2.1. valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno;

29.1.2.2. valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;

29.1.2.3. valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;

29.1.2.4. riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;

29.1.2.5. svolge ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione;

29.1.3. ad adottare, su proposta del Presidente e/o degli amministratori delegati, una procedura interna relativa alla comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni "*price sensitive*", tesa ad evitare che dette comunicazioni possano avvenire intempestivamente od in forma selettiva, incompleta o inadeguata;

29.1.4. a designare un responsabile delle relazioni con gli investitori e con la generalità degli azionisti;

29.1.5. ad adottare tutti i provvedimenti più opportuni per adeguarsi alle regole ai principi di *corporate governance* generalmente approvati a livello internazionale per società quotate su mercati borsistici regolamentati.

ARTICOLO 30

RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ

30.1. La rappresentanza legale della società verso terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di impedimento o di assenza di questi, al Vice Presidente più anziano.

La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

30.2. La rappresentanza e la firma sociale spetta, altresì, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati, al Direttore Generale ed ai nominati procuratori.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 31

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

31.1. Il collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti che durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

31.2. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente attraverso il meccanismo del voto di lista di seguito riportato.

31.3. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali sono elencati cinque candidati in numero progressivo. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero allegate alle stesse, deve essere fornita una descrizione del profilo professionale dei soggetti designati.

31.4. I soci legati da un patto di voto in ordine alla nomina delle cariche sociali, o da un vincolo di controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare e votare solo una lista.

31.5. Ogni candidato può presentarsi per una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere nominati sindaci coloro che siano sindaci effettivi in più di cinque società con i titoli quotati su mercati regolamentati italiani.

31.6. Hanno diritto a presentare le liste solo i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 1% (uno) del capitale sociale. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Ai fini della prova della proprietà del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste, i soci dovranno contestualmente presentare presso la sede della società copia del certificato di ammissione rilasciato dai depositari che custodiscono le azioni.

31.7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

31.8. La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

31.9. All'elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed un supplente. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo.

31.10. Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista.

31.11. Nel caso che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede ad una nuova

votazione di ballottaggio tra tali liste da parte dell'intera assemblea e risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

31.12. La presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di sua cessazione, per qualunque ragione, dalla carica, alla persona che lo segue nell'ambito della medesima lista.

31.13. Nel caso sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione. La presidenza del collegio sindacale spetta anche in questo caso alla persona indicata al primo posto nella lista.

31.14. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti eletto nella stessa lista, il quale dura in carica sino alla prossima assemblea.

31.15. Qualora l'assemblea debba provvedere, ai sensi del presente statuto ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

31.16. La carica di sindaco effettivo è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi in più di cinque società quotate, con esclusione delle società controllate da "Serenissima Infracom" S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

31.17. A tal fine ciascun sindaco effettivo dovrà produrre al consiglio di amministrazione apposita dichiarazione contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili.

ARTICOLO 32

CONTROLLO CONTABILE

32.1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione che abbia i requisiti di legge.

32.2. L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l'intera durata dell'incarico.

32.3. L'incarico ha una durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ed è rinnovabile nei limiti consentiti dalle normative applicabili.

32.4. Si applicano, per quanto non disposto dal presente Statuto, le disposizioni degli articoli 2409bis e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 33

COMPENSI E RIMBORSI DEI SINDACI

33.1. L'assemblea dei soci determina il compenso dei sindaci. L'assemblea può deliberare, oltre al compenso, il pagamento ad ogni sindaco di una somma fissa per ogni presenza alle riunioni. I sindaci beneficiano, inoltre, del diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro mansioni ed al pagamento di diarie giornaliere secondo quanto deciso dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 34

COLLEGIO SINDACALE FUNZIONAMENTO E RINVIO

34.1. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato.

34.2. Le attribuzioni, gli obblighi e le facoltà del collegio sindacale e dei suoi membri sono regolate dalle vigenti disposizioni normative.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 35

ESERCIZIO SOCIALE

- 35.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 35.2. Il consiglio di amministrazione provvederà, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio.

ARTICOLO 36

UTILI D'ESERCIZIO

- 36.1. Gli utili netti della società, risultanti dal bilancio d'esercizio annuale, sono così destinati:
- 36.1.1. alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- 36.1.2. la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'assemblea ne deliberi l'accantonamento a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte all'esercizio successivo.
- 36.2. I dividendi non riscossi entro il termine di prescrizione legale dal giorno in cui sono divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della società.
- 36.3. La società può deliberare, nei limiti ed alle condizioni di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

TITOLO VII

SCIoglimento e Disposizioni Finali

ARTICOLO 37

SCIoglimento della Società

- 37.1. Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

ARTICOLO 38

DISPOSIZIONI FINALI

- 38.1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le norme vigenti in materia.

FIRMATO:

GIANCARLO ALBINI

ELENA BORIO NOTAIO - IMPRONTA DEL SIGILLO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL
D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.
(MODELLO UNICO INFORMATICO, N.D.R.).
FIRMATO ELENA BORIO NOTAIO